

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 492 del 3.7.1998 con la quale si autorizzava il Sindaco a resistere nel ricorso intentato dai F.lli Righetti per lamentata presunta occupazione senza titolo da parte dell'Amministrazione Comunale di porzione di terreno di proprietà degli attori sito in Cattolica e distinti al N.C.T. del medesimo Comune alla partita 3315, foglio 4, part. 74 per complessivi mq. 335 e si nominava legale difensore del Comune l'avv. Gaetano Rossi dello Studio Legale Rossi con sede in Rimini, corso D'Augusto, 100;

Considerato che la causa di cui trattasi si è conclusa con verbale di conciliazione emesso in data 15 maggio 2002;

Vista la nota di competenze e spese emessa dallo Studio Legale Rossi di Rimini;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di tale fattura;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi in economia;

#### D E T E R M I N A

1) - di liquidare per i motivi specificati in premessa la nota pro-forma presentata dallo Studio Legale Rossi di Rimini per competenze e spese nella difesa del Comune di Cattolica in merito alla licitazione come specificata in premessa ammontante a complessivi Euro 5.041,61 (I.V.A. e C.P.A. comprese):

2) - di imputare la somma di Euro 5.041,61 (I.V.A. e C.P.A. comprese) al Cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del Bilancio 2003 - impegno n. 689 -;

3) - di dare atto che trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimo deve intendersi rispettato il dispositivo di cui all'art. 163 - comma 1 - del D.Lgvo 267/18.8.2000;

4) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;